



## DETERMINAZIONE N.533 DEL 27 giugno 2011

**UFFICIO LEGALE - OGGETTO: GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DEI CONTI – SEZ. SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE – RIMBORSO SPESE DI LITE- PROSSEDA C/ PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI.**

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTA** la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 27637 secondo la quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, le spese dell’Ente possono essere disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili;

**VISTA** la nota prot. n. 9236 del 20.05.2011 ricevuta il 25 maggio 2011 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un’interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell’attività istituzionale, ha confermato che l’Ente debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del bilancio preventivo 2010;

**VISTO** il giudizio innanzi alla Corte dei Conti Seconda Giurisprudenziale Centrale Rg. 25914, promosso dalla Procura Generale della Corte dei Conti nei confronti dell’Avvocato Luigi Prosseda ed altri;

**VISTA** la sentenza n.400/2010 emessa dalla Corte dei Conti Seconda Giurisdizionale Centrale depositata il 15/10/2010 con la quale si concludeva il sopra richiamato giudizio con esito favorevole per l’avvocato Luigi Prosseda che è stato assolto pienamente dagli addebiti a lui contestati;

**VISTA** in particolare l’assoluzione conseguita in rapporto alla vicenda riflettente gli avvocati Mora e Rossi;



**ATTESA** l'ulteriore assoluzione ottenuta con riguardo alla vicenda del ricorso "Sisal" e degli avvocati Benatti, Grassi, Tedeschini ed Abbamonte;

**ATTESO** altresì il provvedimento assolutorio riguardante il contenzioso Unire/Crai;

**CONSIDERATO** l'ulteriore proscioglimento legato al ricorso promosso innanzi al Consiglio di Stato da "Sisal";

**VISTO** il progetto di specifica pervenuta all'Ente in data 29/04/2011, relativo all'attività professionale dell'Avvocato Agostino Gessini che ha rappresentato e difeso l'avvocato Luigi Prosseda nel sopra richiamato giudizio;

**ATTESO CHE** la somma da liquidare in favore dell'avvocato Luigi Prosseda è pari ad Euro 17.755,98 come da richiesta di rimborso ex Contratto collettivo Nazionale area VI per i professionisti del 29/04/2011 (prot. Entrata n. 0024946/2011), comprensiva di spese legali, IVA e CPA, spese parere di congruità;

Atteso che la correttezza degli importi da rimborsare è stata attestata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con atto del 9 giugno 2011, su richiesta di parere 1081/11;

**CONSIDERATO** che la spesa di che trattasi, essendosi conclusa l'attività professionale dell'Avvocato Agostino Gessini, è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile e "non suscettibile di frazionamento in dodicesimi";

**VISTO** il cap.129.000 "Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori" che presenta la necessaria disponibilità e la compatibilità della spesa con il 12° dello stanziamento 2010

#### **DETERMINA**

di impegnare la somma di EURO 17.755,98 comprensiva di spese legali, IVA, CPA, spese parere di congruità, in favore dell'avvocato Luigi Prosseda sul capitolo 129.000 "Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori" dell'esercizio finanziario 2011.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo